|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

DECRETO LEGISLATIVO 26 luglio 2017, n. 126

**Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria. (17G00137)**

 Vigente al: 20-8-2017

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in

particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera p);

 Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante

attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p),

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria;

 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni, recante riordino della disciplina in materia

sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.

421;

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche;

 Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;

 Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017;

 Visto l'articolo 11, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il

quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore

di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dello stesso

articolo, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e

criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo,

uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e

correttive;

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 24 marzo 2017;

 Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano sul decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e sulle

integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo

con il presente provvedimento correttivo, nella seduta del 6 aprile

2017;

 Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata nella seduta

del 6 aprile 2017;

 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017;

 Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili

finanziari;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 21 luglio 2017;

 Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro della salute;

 E m a n a

 il seguente decreto legislativo:

 Art. 1

 Oggetto

 1. Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' modificato e

integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto

non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni

del decreto legislativo n. 171 del 2016.

 Art. 2

 Modifiche alle premesse

 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171

 1. Nelle premesse del decreto legislativo n. 171 del 2016, dopo il

capoverso «Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 28 luglio 2016», e' inserito il seguente:

«Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, raggiunta nella seduta del 6 aprile 2017:».

 Art. 3

 Modifiche all'articolo 1

 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171

 1. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016, sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 6, le parole: «secondo parametri definiti con decreto

del Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle

seguenti: «secondo i parametri di cui ai commi da 7-bis a 7-sexies»,

e le parole: «in modo paritario» sono soppresse;

 b) al comma 6, lettera b), dopo le parole: «formativi e

professionali» sono inserite le seguenti: «che devono comunque avere

attinenza con le materie del management e della direzione aziendale»,

e le parole: «abilitazioni professionali» sono sostituite dalle

seguenti: «corsi di perfezionamento universitari di durata almeno

annuale, abilitazioni professionali, ulteriori corsi di formazione di

ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni

pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di almeno

50 ore, con esclusione dei corsi gia' valutati quali requisito

d'accesso»;

 c) al comma 7, primo periodo, le parole: «75 punti» sono

sostituite dalle seguenti: «70 punti», e al secondo periodo, dopo le

parole: «nell'elenco nazionale» sono aggiunte le seguenti: «che e'

pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza

l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione»;

 d) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

 «7-bis. Ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale

maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui

all'articolo 1, comma 4, lettera b), la Commissione fa riferimento

all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di

attivita' sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi

medici, nonche' negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in

ambito sanitario.

 7-ter. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla Commissione, di

cui al comma 6, lettera a), e' esclusivamente l'attivita' di

direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo

ovvero di una delle sue articolazioni comunque contraddistinte,

svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia

organizzativa e gestionale, nonche' diretta responsabilita' di

risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata nel settore pubblico

e privato. Non si considera esperienza dirigenziale valutabile ai

sensi del presente comma l'attivita' svolta a seguito di incarico

comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca.

 7-quater. La Commissione valuta esclusivamente le esperienze

dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette anni,

attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 60

punti, tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal

comma 6, lettera a). In particolare:

 a) individua range predefiniti relativi rispettivamente al numero

di risorse umane e al valore economico delle risorse finanziarie

gestite e per ciascun range attribuisce il relativo punteggio;

 b) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base

ottenuto dal candidato in relazione alle diverse tipologie di

strutture presso le quali l'esperienza dirigenziale e' stata svolta;

 c) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base

ottenuto dal candidato per l'esperienza dirigenziale che ha

comportato il coordinamento e la responsabilita' di piu' strutture

dirigenziali.

 7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o

provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette anni, sono

valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8

punti. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata,

per la frazione superiore all'anno, e' attribuito assegnando per

ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio

annuale previsto per quella specifica esperienza dirigenziale. Nel

caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, e'

valutata ai fini dell'idoneita' esclusivamente una singola esperienza

dirigenziale, scegliendo quella a cui puo' essere attribuito il

maggior punteggio.

 7-sexies. La Commissione valuta i titoli formativi e professionali

posseduti dal candidato attribuendo un punteggio, complessivo massimo

non superiore a 40 punti, ripartito in relazione ai titoli di cui al

comma 6, lettera b).».

 Art. 4

 Modifiche all'articolo 2

 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171

 1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016, sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «commissione

regionale,» sono inserite le seguenti: «nominata dal Presidente della

Regione, secondo modalita' e criteri definiti dalle Regioni,»; al

quarto periodo, le parole: «non inferiore a tre e non superiore a

cinque,» sono soppresse;

 b) al comma 2, dopo il quarto periodo, e' inserito il seguente:

«La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata conferma, puo'

essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi

inseriti nella rosa di candidati di cui al comma 1, relativa ad una

selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e

purche' i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora

inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1.»;

 c) al comma 4, primo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono

sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

 Art. 5

 Clausola di invarianza finanziaria

 1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si

provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

 Art. 6

 Disposizioni transitorie e finali

 1. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dal decreto

legislativo n. 171 del 2016.

 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato

il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2016, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2016.

 Art. 7

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 26 luglio 2017

 MATTARELLA

 Gentiloni Silveri, Presidente del

 Consiglio dei ministri

 Madia, Ministro per la semplificazione

 e la pubblica amministrazione

 Lorenzin, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Orlando

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |